



**NN 12, n. 16**

*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento  
e il coordinamento dell'attività di Governo*

DRP/I/XVI/D23/13

Roma, 30 settembre 2013


On.  
Laura Boldrini.  
Presidente della  
Camera dei Deputati  
R O M A

Onorevole Presidente,

trasmetto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante modifiche al DPCM 30 novembre 2012, n. 253, concernente il regolamento recante l'individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale.

Con i migliori saluti.

Dario Franceschini



**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante modifiche al DPCM 30 novembre 2012, n. 253, concernente il regolamento recante l'individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.**

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Visto il paragrafo 1 dell'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che consente agli Stati membri di adottare le misure ritenute necessarie per tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza;

Visto il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e, in particolare, l'articolo 1, che demanda ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse le attività strategiche chiave, in relazione alle quali possono essere esercitati i poteri speciali previsti dal medesimo articolo;

Visto l'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 21 del 2012, il quale stabilisce che i decreti di individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale siano aggiornati almeno ogni tre anni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2012, n. 253, concernente il regolamento recante l'individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;

Visto l'Accordo Quadro fra Francia, Germania, Italia, Spagna, Svezia e Regno Unito, relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, firmato a Farnborough il 27 luglio 2000 e ratificato con legge 17 giugno 2003, n. 148, e in particolare l'articolo 7, che prevede il monitoraggio della proprietà delle imprese operanti nel settore della difesa e della sicurezza, nonché la possibilità di apporre limitazioni al trasferimento delle capacità strategiche chiave per motivi di sicurezza nazionale;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 settembre 2013;

Preso atto della comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, dello sviluppo economico e dell'interno;

Adotta

il seguente regolamento:

**ART. 1**

*(Individuazione di attivi di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni)*

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2012, n. 253, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-*bis*. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, rientrano negli attivi di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni le reti e gli impianti utilizzati per la fornitura dell'accesso agli utenti finali dei servizi rientranti negli obblighi del servizio universale e dei servizi a banda larga e ultralarga.”.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto è volto ad integrare il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2012, n. 253, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante "Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.

In particolare l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2012 ha previsto che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta – per i rispettivi ambiti di competenza – del Ministro della difesa o del Ministro dell'interno, di concerto – oltre che con il Ministro non proponente – con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli esteri e dello sviluppo economico, siano individuate le attività di rilevanza strategica, ivi incluse le attività strategiche chiave, in relazione alle quali, in caso di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, possono essere esercitati i poteri speciali riconosciuti allo Stato per la tutela di detti interessi.

In attuazione di tale previsione, è stato adottato il D.P.C.M. n. 253 del 2012, con il quale si è provveduto ad una prima individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema della difesa e della sicurezza nazionale.

A seguito di una prima fase di applicazione del predetto D.P.C.M., in relazione a quanto proposto dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, si ravvisa l'esigenza di aggiornare l'individuazione della attività di rilevanza strategica per il sistema della difesa e della sicurezza nazionale, in attuazione di quanto previsto dal comma 7 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012.

In particolare, il presente schema di D.P.C.M stabilisce che rientrano negli attivi di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni le reti e gli impianti utilizzati per la fornitura dell'accesso agli utenti finali dei servizi rientranti negli obblighi del servizio universale e dei servizi a banda larga e ultralarga.



**Consiglio di Stato**  
**Segretariato Generale**

N. 4043/13

Roma, addì 26.09.13

Risposta a nota del  
N. \_\_\_\_\_

Div. \_\_\_\_\_

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero  
3312/2013, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di  
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

**OGGETTO:**  
**REGOLAMENTO:**

**INDIVIDUAZIONE ATTIVITÀ DI  
RILEVANZA STRATEGICA PER  
SISTEMA DIFESA E SICUREZZA  
NAZIONALE**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.  
205.


Allegati N. \_\_\_\_\_  
.....

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI SEGRETARIATO  
GENERALE**  
(.....)

Segretario Generale

ROMA

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
US\_PATRONIGRIFFI 0001665 A-1.1.3  
del 26/09/2013



0298205



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 26 settembre 2013

**NUMERO AFFARE 03312/2013**

**OGGETTO:**

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante modifiche al DPCM 30 novembre 2012, n. 253, concernente il regolamento recante l'individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.

### LA SEZIONE

Vista la relazione n. 4289 p-4.2.1.sg del 25/09/2013 con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, Presidente Franco Frattini;

Premesso:

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha richiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto che integra il dPCM 30 novembre 2012, n. 253,

adottato in applicazione dell'art. 1, comma 1, del DL 15 marzo 2012, n. 21, convertito con legge 11 maggio 2012 n. 56, recante "norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni".

L'Amministrazione sottolinea che, a seguito di una prima fase di applicazione del dPCM n. 253, in relazione a quanto proposto dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, si è ravvisata la necessità di aggiornare l'individuazione del novero delle attività di rilevanza strategica per il sistema della difesa e della sicurezza nazionale.

Il provvedimento, che si compone di un articolo, ricomprende nell'ambito delle attività di rilevanza strategica le reti e gli impianti utilizzati per la fornitura dell'accesso agli utenti finali dei servizi rientranti negli obblighi del servizio universale e dei servizi a banda larga e ultra larga.

Considerato:

La Sezione osserva che lo schema di dPCM, correttamente proposto a norma dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introduce, attraverso un solo articolo, il comma 2-bis dell'art. 1 del dPCM 30 novembre 2012, n. 253.

Del provvedimento si darà previa comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti.

Sotto il profilo formale, per un'evidente svista, risulta errato il riferimento all'anno di adozione del dPCM n. 253, essendosi indicato il 2011 anziché il 2012.

Quanto al contenuto dello schema di decreto, questo Consesso ha già osservato (parere 15 novembre 2012, n. 4836/12) che l'individuazione delle attività costituisce una scelta fondata su valutazioni tecniche e discrezionali che per la loro natura richiedono costante verifica ed aggiornamento; è dunque coerente con la finalità normativa la decisione di integrare, sia pure a breve distanza dalla sua

adozione, il dPCM 30 novembre 2012, n. 253.

Nel merito, la scelta dell'Amministrazione proponente di integrare nel senso proposto l'ambito delle attività di rilevanza strategica appare coerente con l'obiettivo della normativa primaria, che è quello di salvaguardare l'integrità e la proprietà nazionale dei sistemi tecnologici essenziali alla difesa e alla sicurezza nazionale.

Nella intitolazione del decreto legge cui il dPCM dà attuazione, così come nella rubrica dell'art. 2 dello stesso decreto legge, si indica del resto già in modo esplicito il settore delle comunicazioni, con una indicazione di rilevanza che, al di là delle ben note riflessioni dottrinarie sulla efficacia normativa del titolo della legge, rafforza la essenzialità delle previsioni di cui al dPCM in esame.

La normativa primaria, a sua volta necessaria e coerente pur in un quadro europeo di mercato libero e competitivo, trova perciò corretta applicazione, nel decreto sottoposto a parere, con riguardo al settore delle comunicazioni, per reti ed impianti la cui rilevanza sulla difesa e sicurezza nazionale è inevitabilmente destinata ad accrescersi costantemente.

In considerazione della estrema rilevanza della materia su cui il DL n. 21 del 2012 e il dPCM proposto incidono, la Sezione invita l'Amministrazione a valutare, per l'eventuale verificarsi in futuro di situazioni che richiedano un intervento immediato del Governo a tutela degli interessi della difesa e sicurezza nazionale, la possibilità della introduzione nel sistema di una disposizione "di chiusura".

Una norma, cioè, definita secondo corrette regole di gerarchia delle fonti, e che sia pienamente rispettosa della libertà del mercato, idonea ad abilitare il Governo, nei tre settori di cui alla norma primaria, ad assumere atti urgenti qualora un nuovo atto pregiudizievole per l'interesse nazionale si sviluppi in tempi tanto ristretti da non consentire l'immediata integrazione della norma regolamentare a situazioni che per la complessità dei settori stessi potrebbero essere imprevedibili


o impreviste.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole, con le suesposte considerazioni.

IL PRESIDENTE ED ESTENSORE

Franco Frattini



IL SEGRETARIO

Maria Luisa Salvini

